

Repertorio numero 27784/11755

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

(codice pratica SOC-32605)

REPUBBLICA ITALIANA

registrato a Milano DP I

Il giorno ventisei settembre duemiladiciannove,

il 27 settembre 2019

26 settembre 2019.

In Milano, nel mio studio di via Manzoni, 12, alle ore 14.00 quattordici.

al n. 27003 s. IT

Avanti a me dottoressa **Giovannella Condò**, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano,

con euro 200,00

è comparso:

William Gobbo, nato a Sesto San Giovanni il 13 marzo 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di amministratore unico della:

“I3B s.r.l.”,

con sede in Cologno Monzese, piazza Castello n. 16, capitale euro 99.480,99 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 09927820960, R.E.A. MI-2122188, **iscritta nella sezione speciale in qualità di start up innovativa** (la “Società”).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell’assemblea della Società, qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

“1) Introduzione nello statuto di una nuova categoria di quote e modifica della denominazione delle attuali Quote B in Quote C; delibere inerenti e conseguenti.

2) Delibere di presa d’atto in relazione al collocamento dell’aumento di capitale deliberato il 21 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.

3) Aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 3.197,60, con sovrapprezzo di massimi euro 109.302,40, mediante emissione di Quote A; delibere inerenti e conseguenti.

4) Aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 9.221,89, con sovrapprezzo di massimi euro 440.778,11, mediante emissione di Quote C e, ove del caso, di Quote B, da sottoscrivere anche eventualmente tramite portali online.”.

Aderendo alla richiesta do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il comparente, su designazione degli intervenuti, ai sensi dell’articolo 21.1 dello statuto.

Il presidente, constatato che:

1. sono presenti i soci:

William Gobbo, nato a Sesto San Giovanni il 13 marzo 1967, titolare di Quote A per nominali euro 65.092,00;

“W2G PROJECT S.R.L.”, società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Sesto San Giovanni, via Villa n. 12, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 02058540515, R.E.A. MI-2021000, titolare di Quote A per nominali euro 26.434,96, rappresentato dal comparente nella sua qualità di amministratore unico;

“BALOO S.r.l.”, con sede in Milano, corso Magenta n. 85, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice fiscale 08696250961, R.E.A. MI-2042720, titolare di Quote A per nominali euro 2.561,75, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Ernesto Benini, nato a Villafranca di Verona il 16 luglio 1971, titolare di Quote A per nominali euro 1.741,87, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Maurizio Nicolis Di Robilant, nato a Roma il 2 aprile 1951, titolare di Quote A per nominali euro 1.707,83, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Jonathan Martelli, nato in Francia il 13 settembre 1980, titolare di Quote A per nominali euro 853,91, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Alessandro Lazzarini Barnabei, nato ad Ascoli Piceno il 6 luglio 1983, titolare di Quote A per nominali euro 217,74, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Fabio Ruaro, nato a Schio il 10 giugno 1988, titolare di Quote A per nominali euro 217,74, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società;

Domenico Martelli, titolare di Quote A per nominali euro 108,87, rappresentato dal comparente, per delega conservata agli atti della Società, complessivamente rappresentanti il 100% del capitale avente diritto di voto, soci di cui il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione;

2. è presente l'amministratore unico nella persona del comparente, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e illustra le ragioni per cui, anche in vista dell'aumento di capitale che sarà deliberato al quarto punto all'ordine del giorno, si rende opportuno introdurre nello statuto una nuova categoria di quote, dotate di diritto di voto, aventi le stesse caratteristiche delle Quote A eccetto il diritto di distribuzione preferenziale di cui all'articolo 23.2 dello statuto. Il presidente illustra le ragioni per cui propone di mutare la denominazione delle Quote B, prive di diritto di voto, in quote di categoria C (le "**Quote C**"), specificando che si tratta della sola modifica della denominazione di tali quote, mantenendone immutate le caratteristiche disciplinate dallo statuto. Di conseguenza, le quote appartenenti alla nuova categoria che viene introdotta nello statuto assumeranno la denominazione di Quote B.

Udita la relazione del presidente si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il presidente constata che, all'unanimità

L'assemblea delibera:

1.a di modificare la denominazione delle attuali Quote B in Quote C e di introdurre la nuova categoria di quote costituita da Quote B, come illustrato dal presidente, modificando di conseguenza gli articoli 5.1, 5.2 e 5.3 dello statuto come segue:

*"5.1 Il capitale sociale è di euro 99.480,99 (novantanovemilaquattrocentottanta/99) suddiviso in quote di categoria A (le "**Quote A**"), per l'importo di euro 98.936,67, in quote di categoria C (le "**Quote C**"), per l'importo di euro 544,32 e, ove emesse, in quote di categoria B (le "**Quote B**").*

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 Le Quote A le Quote B e le Quote C attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Le

Quote C sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. I quorum e le maggioranze previste dal presente statuto per le decisioni dei soci sono da intendersi riferite alle Quote A e alle Quote B.”;

1.b di prendere atto che, a seguito di tali modifiche statutarie, il capitale della Società, di euro 99.480,99, è ripartito tra i soci come segue:

William Gobbo, euro 65.092,00, Quote A;

“W2G PROJECT S.R.L.”, euro 26.434,96, Quote A;

“BALOO S.r.l.”, euro 2.561,75, Quote A;

Ernesto Benini, 1.741,87, Quote A;

Maurizio Nicolis Di Robilant, euro 1.707,83, Quote A;

Jonathan Martelli, euro 853,91, Quote A;

Alessandro Lazzarini Barnabei, euro 217,74 Quote A ed euro 217,73 Quote C;

Fabio Ruaro, euro 217,74 Quote A ed euro 217,73 Quote C;

Domenico Martelli, euro 108,87 Quote A e euro 108,86 Quote C.

Il presidente passa alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno e ricorda che nel verbale dell'assemblea dei soci del 21 dicembre 2018 n. 26030/10878 di mio repertorio, registrato a Milano 4 il 28 dicembre 2018 al n. 60340, serie 1T, nelle delibere assunte al quarto punto all'ordine del giorno è stato indicato che l'assemblea ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 5.550,45, con un sovrapprezzo massimo di euro 124.449,55, mediante emissione di Quote B, da collocare presso terzi, avendo tutti i soci rinunciato al diritto di sottoscrizione ad essi spettante, entro il 31 marzo 2019.

Il presidente ricorda che, per mero errore materiale, nel testo della delibera sono state indicate come oggetto dell'aumento Quote B in luogo di Quote A e che, in occasione della sottoscrizione dell'aumento di capitale e dei relativi adempimenti conseguenti, anche presso il registro delle imprese, l'organo amministrativo ha correttamente collocato Quote A presso i sottoscrittori dell'aumento di capitale.

Udita la relazione del presidente si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il presidente constata che, all'unanimità

l'assemblea delibera:

2. di prendere atto del mero errore materiale illustrato dal presidente e di ratificare, per quanto occorrer possa, tutto quanto posto in essere dall'organo amministrativo in relazione al collocamento del citato aumento di capitale per complessivi nominali euro 5.550,45, con un sovrapprezzo massimo di euro 124.449,55, mediante emissione di Quote A.

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il presidente illustra le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 3.197,60, con sovrapprezzo di massimi euro 109.302,40, mediante emissione di Quote A, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2019.

Il presidente dà atto che:

* i soci, ad eccezione di Alessandro Lazzarini Barnabei, “BALOO S.r.l.” e Maurizio Nicolis Di Robilant hanno manifestato la propria intenzione di rinunciare integralmente al proprio diritto di sottoscrizione;

* i soci Alessandro Lazzarini Barnabei, Fabio Ruaro e Domenico Martelli, quali titolari anche di Quote C, hanno manifestato l'intenzione di rinunciare

all'emissione di Quote C;

* i soci Alessandro Lazzarini Barnabei, "BALOO S.r.l." e Maurizio Nicolis Di Robilant hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'aumento di capitale.

Il presidente attesta che il capitale di euro 99.480,99 è interamente sottoscritto e versato, e che la Società non si trova nelle condizioni degli articolo 2482 *bis* e *ter* c.c..

Udita la relazione del presidente si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il presidente constata che, all'unanimità

L'assemblea delibera:

3.a di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 3.197,60, con sovrapprezzo di massimi euro 109.302,40, mediante emissione di Quote A, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dando atto che:

* i soci, ad eccezione di Alessandro Lazzarini Barnabei, "BALOO S.r.l." e Maurizio Nicolis Di Robilant hanno rinunciato integralmente al proprio diritto di sottoscrizione;

* i soci Alessandro Lazzarini Barnabei, Fabio Ruaro e Domenico Martelli, quali titolari anche di Quote C, hanno rinunciato all'emissione di Quote C;

* i soci Alessandro Lazzarini Barnabei, "BALOO S.r.l." e Maurizio Nicolis Di Robilant hanno manifestato la propria intenzione di sottoscrivere l'aumento di capitale;

3.b di prevedere quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento da parte di Alessandro Lazzarini Barnabei, "BALOO S.r.l." e Maurizio Nicolis Di Robilant il giorno 30 settembre 2019;

3.c di stabilire che, se l'aumento di capitale non sarà stato interamente sottoscritto entro il termine di cui sopra, **il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;**

3.d di modificare l'articolo 5.1 dello statuto, inserendo un nuovo capoverso del seguente tenore:

"L'assemblea della società del 26 settembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 3.197,60, con sovrapprezzo di massimi euro 109.302,40, mediante emissione di Quote A, da sottoscrivere da parte di Alessandro Lazzarini Barnabei, "BALOO S.r.l." e Maurizio Nicolis Di Robilant entro il termine finale del giorno 30 settembre 2019.";

3.e di dare atto che, con l'esecuzione dell'aumento, avrà luogo la modifica dell'articolo 5.1 dello statuto nella parte relativa all'ammontare del capitale e delle Quote A, delegando l'organo amministrativo a provvedere al deposito dello statuto aggiornato nel capitale nel registro delle imprese, a norma degli articoli 2480 e 2436 c.c..

Il presidente passa alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno ed illustra le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare ulteriormente il capitale della Società al fine di fare entrare nella compagine sociale nuovi investitori.

Il presidente propone quindi di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 9.221,89, con sovrapprezzo di massimi euro 440.778,11, mediante emissione di Quote C e, ove del caso, di Quote B, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi

possedute, anche eventualmente tramite portali *online*, in conformità a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e come disciplinato dall'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni in tema di *equity crowdfunding* (il "**Regolamento Consob**"), da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2020, con emissione di Quote C e Quote B, a seconda dell'importo oggetto di sottoscrizione e versamento come segue:

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari a euro 20,49 e inferiore a ad euro 409,86 con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 979,51 e inferiore a euro 19.590,14, per un importo complessivo almeno pari ad euro 1.000,00 e inferiore a euro 20.000,00;
- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 409,86 e non superiore a euro 512,33, con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 19.590,14 e non superiore a euro 24.487,67, per un importo complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 e non superiore a euro 25.000,00.

Il presidente illustra che i soci hanno manifestato l'intenzione di rinunciare integralmente al diritto di sottoscrizione ad essi spettante e all'emissione proporzionale di quote delle categorie di cui sono titolari.

Il presidente ricorda che, qualora la sottoscrizione dell'aumento di capitale avvenga tramite i portali *online*, in base all'articolo 24 del Regolamento Consob, almeno il 5% delle quote offerte in sottoscrizione dovranno essere sottoscritte da investitori professionali (come definiti dal Regolamento Consob) o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start up* innovative o da investitori a supporto dell'innovazione o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese.

Udita la relazione del presidente si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il presidente constata che, all'unanimità

l'assemblea delibera:

4.a di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 9.221,89, con sovrapprezzo di massimi euro 440.778,11, mediante emissione di Quote C e, ove del caso, di Quote B, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, anche eventualmente tramite portali *online*, come segue:

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari a euro 20,49 e inferiore a ad euro 409,86 con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 979,51 e inferiore a euro 19.590,14, per un importo complessivo almeno pari ad euro 1.000,00 e inferiore a euro 20.000,00;
- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 409,86 e non superiore a euro 512,33, con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 19.590,14 e non superiore a euro 24.487,67, per un importo complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 e non superiore a euro 25.000,00,

dando atto che i soci hanno rinunciato integralmente al diritto di sottoscrizione ad essi spettante e all'emissione proporzionale di quote delle categorie di cui sono titolari;

4.b di prevedere quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento la data del 31 gennaio 2020, prevedendo che, se l'aumento non sarà stato interamente sottoscritto entro tale data, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4.c di prevedere l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di

sottoscrizione anche prima del termine finale di cui sopra;

4.d di modificare l'articolo 5.1 dello statuto sociale, aggiungendo, dopo il secondo capoverso, un ulteriore capoverso del seguente tenore:

“L'assemblea dei soci in data 26 settembre 2019 ha deliberato aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 9.221,89, con sovrapprezzo di massimi euro 440.778,11, mediante emissione di Quote C e, ove del caso, di Quote B, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, anche eventualmente tramite portali online, come segue:

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari a euro 20,49 e inferiore a ad euro 409,86 con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 979,51 e inferiore a euro 19.590,14, per un importo complessivo almeno pari ad euro 1.000,00 e inferiore a euro 20.000,00;

- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 409,86 e non superiore a euro 512,33, con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 19.590,14 e non superiore a euro 24.487,67, per un importo complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 e non superiore a euro 25.000,00;

- prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte.”;

4.e di delegare l'organo amministrativo a provvedere al deposito dello statuto sociale aggiornato nel capitale e nell'ammontare delle quote di diverse categorie nel registro delle imprese, a norma degli articoli 2480 e 2436 c.c.;

5. di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri per dare attuazione alle delibere sopra assunte, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il potere di compiere, coordinandosi con l'eventuale gestore, tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di rischio da parte tramite portali *online*, pubblicare nel portale prescelto tutta la documentazione inerente la Società e il deliberato aumento di capitale in conformità Regolamento Consob.

Prima di sciogliere l'assemblea, il presidente espone che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 27 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (il “**Decreto**”), è possibile procedere a valorizzare le prestazioni di opera e servizi, anche professionali, che occorrono alla Società e remunerarle con capitale invece che in denaro, emettendo nuove quote di capitale con le agevolazioni previste dal Decreto.

In proposito, il presidente ricorda che la Società ha stipulato con i soci William Gobbo, Ernesto Benini, Fabio Ruaro, Domenico Larizza, Alessandro Lazzarini Barnabei, Maurizio Nicolis Di Robilant, Domenico Martelli e con Francesco Cantando e Domenico Larizza dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali a fronte dell'emissione di quote di capitale sociale, conformemente a quanto previsto dal Decreto, potendo così ridurre il bisogno di cassa per ottenere tali prestazioni, incrementare il coinvolgimento e l'impegno dei fornitori ed ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla legge.

Al fine di valorizzare le prestazioni di opera professionale e di servizi previste in tali contratti già debitamente compiute e maturate, il presidente informa che proporrà ai soci, in una assemblea da svolgersi successivamente, di deliberare un

aumento di capitale in natura mediante conferimento da parte dei menzionati signori, delle prestazioni di opera e servizi, anche professionali, svolte.

In particolare precisa che proporrà ai soci un aumento di capitale in quote di categoria C per un totale di euro 3.711,18 nominali, con sovrapprezzo complessivo di euro 133.076,32, per un totale di euro 136.787,50, e precisamente nella misura che segue, salvo altri crediti che dovessero maturare in seguito sulla base dei contratti in essere:

William Gobbo, nominali euro 1.604,86 con sovrapprezzo di euro 58.395,14;

Ernesto Benini, nominali euro 717,81 con sovrapprezzo di euro 24.382,19;

Fabio Ruaro, nominali euro 200,61 con sovrapprezzo di euro 7.299,39;

Alessandro Lazzarini Barnabei, nominali euro 99,48 con sovrapprezzo di euro 4.900,52;

Maurizio Nicolis Di Robilant, nominali euro 585,18 con sovrapprezzo di euro 19.414,82;

Domenico Martelli, nominali euro 99,48 con sovrapprezzo di euro 4.900,52;

Francesco Cantando, nominali euro 146,30 con sovrapprezzo di euro 4.853,70;

Domenico Larizza, nominali euro 257,46 con sovrapprezzo di euro 8.930,04.

Il presidente viene investito di ogni più ampio potere per accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il registro delle imprese.

Il comparente mi presenta il testo aggiornato dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", anche ai sensi degli articoli 2480 e 2436 c.c..

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente scioglie l'assemblea alle ore 14.15 quattordici e quindici.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Ho letto il presente verbale al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive con l'allegato alle ore 14.20 quattordici e venti.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per sei intere facciate e fin qui della presente.

F.to: William Gobbo

Giovannella Condò

Allegato “A” al n. 27784/11755 di rep.

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA INNOVATIVA

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata:

“I3B s.r.l.”.

Articolo 2

Oggetto

2. La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e in particolare:

- ideazione, produzione e commercializzazione di soluzioni, prodotti e servizi nel campo della mobilità elettrica di massa
- ideazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici innovativi
- ideazione, produzione e commercializzazione di veicoli, o parti di essi, a propulsione elettrica o altre propulsioni innovative.

La società potrà altresì svolgere le attività:

- di ideazione, realizzazione e commercializzazione di componenti hardware, software, logiche di controllo e ogni altra apparecchiatura meccanica, elettronica o digitale, afferente e strumentale al compimento dell'oggetto sociale
- di trasferimento tecnologico dall'ambito universitario
- editoriali tradizionali e quelle dai contenuti multimediali, ivi compresa la produzione la commercializzazione dei software e delle relative postazioni multimediali, purchè a supporto del proprio business
- di formazione afferenti all'oggetto sociale;
- di costituzione di reti commerciali e di assistenza tecnica riconducibili allo scopo sociale
- di realizzazione di studi di fattibilità, studi di mercato, analisi di business, modelli di business, analisi organizzative, funzionali e tecniche
- di commercio elettronico in conto proprio o per conto terzi.

La società esercita le sue attività produttive e commerciali nei mercati nazionali ed internazionali, anche in congiunzione con terzi e mediante acquisizione diretta di prodotti, tecnologie e servizi.

Può infine intraprendere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresi il contrarre mutui con enti o istituti bancari, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, assumere impegni anche a lunga scadenza, esercitare l'attività editoriale di periodici, con esclusione dei quotidiani.

Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie e in altre società o ditte aventi scopi affini, analoghi, sinergici, complementari.

La società può compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Cologno Monzese.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5

Capitale sociale, risorse e strumenti finanziari

5.1 Il capitale sociale è di euro 99.480,99 (novantanovemilaquattrocentottanta/99) suddiviso in quote di categoria A (le “**Quote A**”), per l'importo di euro 98.936,67, in quote di categoria C (le “**Quote C**”), per l'importo di euro 544,32 e, ove emesse, in quote di categoria B (le “**Quote B**”).

L'assemblea della società del 26 settembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 3.197,60, con sovrapprezzo di massimi euro 109.302,40, mediante emissione di Quote A, da sottoscrivere da parte di Alessandro Lazzarini Barnabei, “BALOO S.r.l.” e Maurizio Nicolis Di Robilant entro il termine finale del giorno 30 settembre 2019.

L'assemblea dei soci in data 26 settembre 2019 ha deliberato aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 9.221,89, con sovrapprezzo di massimi euro 440.778,11, mediante emissione di Quote C e, ove del caso, di Quote B, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute, anche eventualmente tramite portali online, come segue:

- Quote C a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari a euro 20,49 e inferiore a ad euro 409,86 con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 979,51 e inferiore a euro 19.590,14, per un importo complessivo almeno pari ad euro 1.000,00 e inferiore a euro 20.000,00;
- Quote B a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 409,86 e non superiore a euro 512,33, con un sovrapprezzo almeno pari ad euro 19.590,14 e non superiore a euro 24.487,67, per un importo complessivo almeno pari ad euro 20.000,00 e non superiore a euro 25.000,00;
- prevedendo l'efficacia immediata delle sottoscrizioni raccolte.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.3 Le Quote A le Quote B e le Quote C attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Le Quote C sono prive del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci. I quorum e le maggioranze previste dal

presente statuto per le decisioni dei soci sono da intendersi riferite alle Quote A e alle Quote B.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-*ter* c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-*bis*, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.6 La società potrà eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 2474 c.c., qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali.

5.7 Fino al momento in cui sarà in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, la società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, potrà prevedere a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile.

5.8 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6 **Domiciliazione**

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7 **Trasferimento delle partecipazioni**

7.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote di capitale sociale, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo. .

7.2 Pertanto il socio che intenda alienare le proprie quote dovrà comunicare con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica

inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione delle quote da alienare.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, deliberare in merito al gradimento.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata o con messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

7.3 Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le quote.

7.4 Qualora il gradimento venga negato, al socio richiedente spetta il diritto di recesso o, in alternativa, gli altri soci dovranno acquistare le quote in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2473, comma 3, c.c..

A tal fine, l'organo amministrativo, nella medesima comunicazione con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del cessionario indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di trenta giorni dall'invio della suddetta comunicazione.

Il socio è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie quote.

7.5 Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio in questione potrà trasferire le quote.

7.6 Il gradimento non è richiesto nel caso di trasferimento delle quote a società fiduciaria o in caso di reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari. Inoltre, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti:

- a favore di altri soci;
- a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia;
- a favore del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

7.7 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte.

In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica inviata alla società l'apertura della successione entro trenta giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi o dei legatari e la descrizione della quota caduta in successione.

Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle quote e non potranno alienare le quote con effetto verso la società.

Articolo 8

Equity crowdfunding - Diritto di covendita - Comunicazione dei patti parasociali

8.1 La società potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al “Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line”, come di volta in volta modificato (il “Regolamento Consob”).

8.2 Nel caso in cui uno o più soci intendano vendere ad un terzo una partecipazione complessivamente superiore al 50% del capitale sociale ovvero una partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. (la “Partecipazione di Controllo”), gli altri soci avranno il diritto di vendere al terzo le proprie partecipazioni (il “Diritto di Covendita”), secondo le modalità nel seguito descritte.

8.3 I soci che intendano vendere la Partecipazione di Controllo dovranno darne comunicazione ai soci titolari del Diritto di Covendita, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

8.4 Il terzo acquirente della Partecipazione di Controllo dovrà essere informato dai soci venditori in merito all’esistenza nello statuto sociale del Diritto di Covendita, affinché esso possa formulare, unitamente all’offerta di acquisto della Partecipazione di Controllo, un’identica offerta di acquisto al medesimo prezzo, scritta e irrevocabile, anche ai soci titolari del Diritto di Covendita.

I soci venditori della Partecipazione di Controllo dovranno comunicare ai soci titolari del Diritto di Covendita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata, l’intenzione di cedere la Partecipazione di Controllo, insieme ad una copia scritta dell’offerta di acquisto irrevocabile delle altre partecipazioni formulata dal soggetto acquirente (la “Comunicazione per il Diritto di Covendita”).

8.5 Ogni socio titolare del Diritto di Covendita dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il Diritto di Covendita con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione per il Diritto di Covendita.

Decorso inutilmente tale termine, i soci titolari del Diritto di Covendita saranno decaduti da tale diritto con riferimento alla vendita in questione.

8.6 I trasferimenti realizzati a seguito dall’esercizio del Diritto di Covendita, dovranno avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio del Diritto di Covendita di cui all’articolo 8.5 che precede, secondo le modalità indicate nell’offerta del terzo acquirente.

Nell’ipotesi in cui tale termine non venga rispettato, i soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita si intenderanno decaduti dal tale diritto e il terzo acquirente sarà libero di dar corso all’acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali.

8.7 Nell’ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l’osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non è legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

8.8 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla società e fornire all’organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della società.

Articolo 9

Diritto di trascinamento

9.1 Nel caso in cui un terzo (il "Terzo Acquirente") fosse interessato ad acquisire l'intero capitale sociale della società a fronte di un corrispettivo in denaro e uno o più soci aventi, singolarmente o complessivamente, una Partecipazione di Controllo (i "Soci Venditori") intendessero, a propria discrezione, vendere al terzo la propria partecipazione, gli stessi avranno il diritto di obbligare gli altri soci a trasferire al suddetto Terzo Acquirente – unitamente alla partecipazione dagli stessi detenuta – le partecipazioni detenute dagli altri soci ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso il medesimo prezzo) negoziati e concordati per il Trasferimento delle proprie partecipazioni (il "Diritto di Trascinamento") a condizione che il corrispettivo della cessione sia non inferiore a quello che spetterebbe loro in caso di recesso dalla società, il tutto con le modalità di seguito specificate.

9.2 Si applicheranno le seguenti previsioni:

(a) il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Venditori mediante dichiarazione scritta indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo in denaro offerto o convenuto e i termini e le condizioni principali del Trasferimento;

(b) a seguito della ricezione da parte degli altri soci della comunicazione di esercizio del Diritto di Trascinamento da parte dei Soci Venditori in conformità a quanto previsto alla lettera (a) che precede, ciascun altro socio avrà l'obbligo di cedere al Terzo Acquirente, insieme alla cessione da parte dei Soci Venditori delle proprie partecipazioni, la partecipazione dallo stesso detenuta ai medesimi termini e condizioni negoziati e concordati dai Soci Venditori, ivi incluso il prezzo, con il Terzo Acquirente per la cessione della propria partecipazione. I Soci Venditori daranno comunicazione scritta agli altri soci - con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso - del luogo, data e ora della cessione; in tale luogo e data, ciascun altro socio con Diritto di Trascinamento sarà tenuto a comparire per perfezionare la cessione;

(c) nel caso in cui i termini e condizioni del Trasferimento negoziati e concordati dai Soci Venditori con il Terzo Acquirente per la cessione, in tutto o in parte, della loro partecipazione includano il rilascio da parte dei venditori di dichiarazioni e garanzie (anche relative alla società le cui partecipazioni vengono cedute, ai bilanci della stessa e ogni altra usuale dichiarazione e garanzia prevista nei contratti di acquisizione) e l'assunzione di correlati obblighi di indennizzo, nonché il rilascio di garanzie o il deposito in *escrow* di somme a garanzia dei predetti obblighi, tali dichiarazioni e garanzie, obblighi, depositi e garanzie saranno assunti e rilasciati anche dagli altri soci, il tutto senza vincoli di solidarietà, in via parziaria e in proporzione alla quota ceduta da ciascuno.

9.3 In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, non troverà applicazione il Diritto di Covendita di cui al precedente articolo 8.

Articolo 10

Recesso

10. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge e nel caso in cui il socio non intenda eseguire l'obbligo di co-vendita come precisato nell'articolo che precede, si applicano le disposizioni di legge e, in

difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 11

Amministratori

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.3 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine

indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.

14.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 15

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

15.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

15.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,

ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

15.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

15.4 Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le delibere di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* (come richiamato anche dell'art. 2506-*ter*) c.c.. Tale attribuzione non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16

Rappresentanza

16.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

16.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

16.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

16.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

16.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 17

Compensi degli amministratori

17.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

17.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

17.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

17.4 La società può assegnare agli amministratori strumenti finanziari o ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari previsti dalla legislazione di volta in volta vigente.

Articolo 18

Organo di controllo e revisione legale dei conti

18.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

18.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

18.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

18.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

18.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

18.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

18.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

Decisioni dei soci

19.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

19.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

19.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.

19.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20

Assemblea

20.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno

o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

20.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.

20.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

20.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 21

Svolgimento dell'assemblea

21.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

21.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

21.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

21.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

21.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 22

Quorum

22.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

22.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

22.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per

particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 23

Bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 23.4 che segue, gli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, e alle previsioni statutarie relative ai diritti spettanti alle diverse categorie di quote salvo diversa decisione dei soci.. Le Quote A hanno diritto alla predistribuzione del 10% degli utili distribuibili; il residuo 90% sarà distribuito a tutti i soci inclusi i soci titolari di Quote A.

23.3 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

23.4 Fino al momento in cui la società è qualificabile come *start-up* innovativa, è fatto divieto alla società di distribuire gli utili eventualmente maturati per i primi cinque anni dalla sua costituzione.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

24.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

24.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

24.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25

Clausola compromissoria

25.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

25.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

25.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

25.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

25.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

25.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 26

Disposizioni applicabili

26. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

F.to: William Gobbo

Giovanella Condò

Certifico io sottoscritta, **Giovannella Condò**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 10 marche da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 27 ventisette settembre 2019 duemiladiciannove.